

COMUNE DI ZUCCARELLO

Provincia di Savona

Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email zuccarellosegreteria@gmail.com - protocollo@pec.comunezuccarello.it p.i.00331480095

Prot. 3900 del 12.10.2018

OGGETTO: Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo, terreni incolti in fregio a strade Regionali, Provinciali e Comunali

ORDINANZA n. 7/2018 del 12.10.2018

IL SINDACO

VISTA la nota della Provincia di Savona Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente – Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica prot. provinciale pec n. 51583 del 10.10.2018 (allegata alla presente per farne parte sostanziale) ed avente per oggetto “manutenzione arbusti e siepi su proprietà privata” confinanti con le strade provinciali, nazionale e comunali ricadenti nel territorio del Comune di Zuccarello che possono rappresentare un grave pericolo per la viabilità e per la circolazione.

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n.3/2015 e n. 5/2017

PRESO ATTO dalla nota di cui sopra che la Provincia di Savona a seguito ed in conseguenza delle piogge e delle giornate di forte vento, ritiene necessario ed urgente ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità, a seguito della caduta di alberature, rami, materiale roccioso, franati dalle scarpate di proprietà privata, confinanti con la sede stradale provinciale e che il fenomeno ha interessato per lo più piante in cattive condizioni di mantenimento e composte da grossi rami aggettanti la sede stradale oltre a pareti rocciose in forte disgregazione ed in condizioni precarie di stabilità, tali da poter mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada o che in alcuni casi potrebbero provocare anche la chiusura della viabilità.

RAVVISATA pertanto la necessità di salvaguardare la sicurezza e incolumità pubblica non solo delle strade Provinciali ma anche di quelle Comunali, mediante il taglio dei rami e alberature o delle piante per lo più in cattive condizioni che, in caso di nevicate, raffiche di vento o comunque in caso di particolari condizioni meteo avverse, possono compromettere la sicurezza del transito veicolare, pedonale e quindi anche la pubblica incolumità, nonché le rive laterali stradali in disgregazione ed in condizioni precarie.

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze vegetazionali che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione nonché la manutenzione delle rive;

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle normative appresso elencate a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché a salvaguardia dei beni pubblici e non ultimo igienico sanitario, stante la proliferazione di roditori, rettili ecc in caso di folta vegetazione;

VISTO l'art. 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni”;

VISTO l'art. 29 “Piantagioni e siepi” del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

VISTO l'art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'art. 2 “definizione e classificazione delle strade”;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO gli artt. 892-894-895-896 892 del Codice Civile;

VISTO l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al Sindaco l'emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti.;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267) che stabilisce “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

O R D I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, nel preminente interesse pubblico ed a salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene pubblica, a tutti i proprietari, conduttori di terreni a qualsiasi titolo, e/o aree confinanti con strade, Provinciali, Regionali, Statali, Comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune di ZUCCARELLO di provvedere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a quanto di seguito specificato:

a) **Taglio** di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi e di tutte le altre piante o parti di esse in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) **Potatura** regolare di siepi, vegetazione in genere e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata limitazione della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

c) **Rimozione** immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie, terriccio e materiale lapideo provenienti dai propri fondi nonché verifica e messa sicurezza delle ripe;

d) **Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo (ripristino delle funzionalità idrogeologiche)** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso idrogeologico delle acque stesse e facilitare la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali senza così recare danno alla sede stradale.

D I S P O N E

1) In caso di inottemperanza il Comune o l'Ente proprietario della strada provvederà ai sensi dell'art. 211 del Codice della Strada fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni di legge e che i proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente ordinanza, evidenziando inoltre che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il

generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051;

2) Le operazioni di pulizia in genere, taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

3) E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, acquisendo dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;

4) In caso di inosservanza della presente, questa Amministrazione Comunale nonché l'Ente proprietario della strada, si riservano la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a ditte di propria scelta o con proprio personale, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento-se dotato di valore economico- dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti nell'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge.

5) Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, come modificato dalla legge 11/02/2005, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è il Geom. Enrico Antonello, in qualità di responsabile dell'Area Vigilanza e Attività produttive, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

6) Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di Savona;
- Provincia di Savona;
- ANAS territorialmente competente
- Comando Stazione dei Carabinieri di Cisano sul Neva;
- Comando Stazione Carabinieri-Forestale di Zuccarello;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Zuccarello

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 120 giorni dalla notifica.

L'Amministrazione Comunale e di conseguenza tutti gli Enti proprietari delle strade si ritengono manlevati da ogni e qualsiasi responsabilità in sede civile e penale derivante da eventuali danni causati a terzi, cose, persone o animali nonché da qualsiasi molestia o spesa che ne potesse derivare, dalla non osservanza alla presente ordinanza.

Si dà atto che in caso di accadimenti e fatti derivanti dalla non osservanza della presente ordinanza senza ragione plausibile, ne verrà data comunicazione di inottemperanza alla Procura della Repubblica di Savona ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale per gli opportuni provvedimenti

INFORMA

Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente del Comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti e locandine in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale

Le Forze dell'Ordine competenti per territorio, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco

Paliotto Claudio

“Firma autografa omessa” del pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs n.39/1993 trattasi di documento inviato tramite posta certificata